



## Estensione delle norme sul registro pubblico delle opposizioni alla posta cartacea

### Atto del Governo 34

#### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	34	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea	
Norma di riferimento:	Articolo 130, comma 3-ter, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124	
Numero di articoli:	1	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	2/7/2018	2/7/2018
annuncio:	4/7/2018	4/7/2018
assegnazione:	4/7/2018	4/7/2018
termine per l'espressione del parere:	3/8/2018	3/8/2018
Commissione competente:	8 <sup>a</sup> Lavori pubblici, comunicazioni	IX Trasporti X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni:	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali 2 <sup>a</sup> Giustizia 5 <sup>a</sup> Bilancio 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo	V Bilancio

### Premessa

Lo schema di regolamento in commento si compone di **un solo articolo** con il quale si apportano una serie di **modifiche al DPR n. 178 del 2010**, che ha istituito e disciplinato il c.d. **Registro delle opposizioni**, ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali.

L'aggiornamento del regolamento è stato **previsto dall'art. 1, comma 54, della legge annuale per la concorrenza n. 124 del 2017**. La finalità dell'aggiornamento è quella di dare attuazione ad una norma del codice sulla protezione dei dati personali (l'art. 130, comma 3-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003) per rendere concreta **l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni**, che si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, **anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici**.

#### *Il trattamento a fini commerciali dei dati personali*

La **disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali** è stata definita dall'[articolo 20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135](#) che ha introdotto il **comma 3-bis, all'articolo 130 del Codice** sulla protezione dei dati personali, **consentendo in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di**

**mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione** dell'interessato **mediante l'iscrizione** della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito **registro delle opposizioni** (regime dell' *opt out*).

Nel registro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178](#) e operante dal 2011, potevano essere iscritte, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.

Con la **nuova legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018**, la possibilità di iscrizione al Registro delle opposizioni è stata estesa a **tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici**. Al fine di rendere effettiva la tutela degli utenti si è previsto che con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, ed è altresì precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono tuttavia fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Le nuove disposizioni saranno concretamente operative dopo l'emanazione del **Regolamento attuativo** che dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con cui saranno apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

A tale proposito si segnala che il Consiglio di Stato nel suo parere ha auspicato "la riscrittura complessiva del testo e non dunque con la mera tecnica della novella, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 5 del 2018".

La legge **vieta** inoltre la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. Infine è previsto il divieto per gli operatori di utilizzare compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati.

L'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede una deroga a quanto previsto in via generale dall'articolo 129. Questa ultima disposizione stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti di servizi di comunicazione negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, precisando anche le modalità secondo le quali i contraenti possano acconsentire all'utilizzo dei dati personali per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di attività di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*bis*, è consentito, in deroga alla disciplina appena citata, il trattamento dei dati personali, per le finalità sopra indicate, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali a disposizione del pubblico, in un registro pubblico delle opposizioni.

Il testo dell'articolo 130, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 196 del 2003, non si riferiva, nella sua versione originaria, all'invio di posta cartacea con finalità commerciali, ma soltanto alle attività promozionali sopra delineate per mezzo di comunicazioni telefoniche.

L'estensione della disciplina alla fattispecie di invio di posta cartacea è dovuta all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Essendo tale disposizione di legge successiva all'emanazione del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, il presente schema di regolamento, aggiornandone i contenuti, si prefigge il fine di consentire il concreto esercizio dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

## Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, introduce le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010:

- la rubrica è stata sostituita dalla seguente: "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo **dei propri dati personali** e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", introducendo quindi il riferimento ai dati personali che integra quello, finora esclusivo, al numero telefonico (**lettera a**).
- all'articolo 1, comma 1, lettera c), che contiene la definizione di **operatore**, **si aggiunge** il riferimento alla posta cartacea, estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni in tema di registro delle opposizioni

anche agli operatori che effettuano il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con il mezzo della posta cartacea, oltre che mediante l'impiego del telefono. (**lettera b, n. 1**)

- all'articolo 1, comma 1, lettera f), che indica la struttura competente, ai fini del regolamento, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, **si sostituisce** il riferimento al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico con quello alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del medesimo Ministero (**lettera b, n. 2**).

Il Consiglio di Stato ha segnalato, con riferimento a questa disposizione "di valutare se è il caso di utilizzare la norma sulle definizioni per l'individuazione della specifica struttura che nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha il compito di adottare i singoli interventi allo stesso affidati" dalle disposizioni in essere "anche al fine di evitare che modificazioni nelle competenze delle strutture del Ministero debbano comportare modificazioni del medesimo decreto, fin dall'aspetto definitorio".

- all'articolo 2, comma 2, che disciplina l'ambito di applicazione del decreto, viene sostituita la parola "riportate" con le parole "e ai corrispondenti indirizzi postali riportati", facendo in modo che le disposizioni in tema di registro delle opposizioni si applichino non solo alle numerazioni telefoniche riportate nel registro ma anche agli indirizzi postali corrispondenti (**lettera c**).

All'articolo 3, comma 2, che prevede l'istituzione del registro delle opposizioni, sono introdotte due modifiche: la prima è volta ad estendere anche ai dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, (in particolare quindi anche agli indirizzi postali dei contraenti) il diritto di opposizione al trattamento previsto a seguito dell'iscrizione nel registro medesimo. La seconda modifica prevede l'estensione anche alla posta cartacea delle modalità di trattamento dei dati per i quali, mediante l'iscrizione del registro, si prevede l'opposizione all'utilizzo per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (**lettera d**).

All'articolo 4, che disciplina la realizzazione e il funzionamento del registro, sono introdotte, al comma 2, alcune modifiche volte a fare in modo che l'estensione alla posta cartacea venga attuata entro termini definiti.

In particolare si prevede che la concreta realizzazione ed il funzionamento del registro **esteso alla posta cartacea** devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del "presente regolamento" (il testo si riferisce alla pubblicazione del regolamento n. 178 del 2010, che viene in questo punto modificato con l'estensione alla posta cartacea **dalla lettera e, n. 1**, dello schema di regolamento all'esame, ma, come previsto dal comma 3 su cui vedi *infra*, tale riferimento va inteso come decorrente dall'entrata in vigore del decreto di cui si tratta).

A tal fine il soggetto affidatario del contratto di servizio (ossia la fondazione Ugo Bordoni, alla quale è affidata la gestione del registro) entro 30 giorni dal termine iniziale provvede allo svolgimento e alla conclusione della consultazione dei principali operatori **e delle associazioni dei consumatori** (il riferimento alle quali è stato aggiunto dalla **lettera e, numero 2** del presente schema di regolamento). Entro **sessanta giorni** dal predetto termine iniziale il gestore provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione sopra ricordata, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro **esteso alla posta cartacea** da parte degli operatori (**lettera e, numero 3**). Entro novanta giorni dal predetto termine iniziale il gestore provvede infine alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro **esteso alla posta cartacea** da parte degli abbonati (**lettera e, numero 4**).

All'articolo 4, comma 3, che prevede l'istituzione del registro al compimento di tutte le fasi di cui all'articolo 4, comma 2, è poi introdotto un riferimento all'articolo 1, comma 54, della legge sulla concorrenza nonché un riferimento alla estensione alla posta cartacea (**lettera e, n. 5**).

All'articolo 5, comma 1, che disciplina i soggetti obbligati all'accesso e le modalità di adesione al servizio è introdotto il riferimento all'impiego della posta cartacea così da estendere anche agli operatori che utilizzano questo metodo di comunicazione commerciale l'obbligo di presentare istanza al gestore per l'accesso al registro e la relativa disciplina (**lettera f**).

All'articolo 7, che disciplina le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni, le modifiche introdotte (alla **lettera g**) sono dirette a consentire ai contraenti la possibilità di iscriversi nel registro, oltre ai numeri telefonici, gli indirizzi corrispondenti, ad estendere alla posta cartacea il divieto di trattamento dei dati personali iscritti nel registro, e a precisare che l'iscrizione si riferisce esclusivamente al numero di telefono e al corrispondente indirizzo postale del contraente.

Con riferimento a questa disposizione il Consiglio di Stato, condividendo un orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, ritiene debba essere integrata con un riferimento all'indirizzo postale anche la lettera a), del comma 1, dell'articolo 7, che prevede che, all'atto dell'iscrizione il contraente sia tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e la numerazione da iscriversi al registro (ma senza prevedere l'indicazione dell'indirizzo postale). Ciò rappresenterebbe un rafforzamento delle garanzie del contraente.

L'altra novità introdotta riguarda l'eliminazione dalle modalità di iscrizione dello strumento del fax. Nella relazione illustrativa si precisa come questa eliminazione sia riconducibile al numero assai ridotto di iscrizioni a mezzo fax (si segnala, senza precisare però il periodo temporale preso in considerazione, che su oltre 5000 richieste di iscrizione pervenute solo per 300 era stato utilizzato il fax e in soli 70 casi la

raccomandata).

E' stata invece mantenuta, in accoglimento dell'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali la possibilità di iscriversi al registro tramite lettera raccomandata.

All'articolo 8 è previsto un adeguamento dei tempi di efficacia per la consultazione del registro da parte degli operatori. Si precisa che il termine di 15 giorni permane con riferimento ai trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, mentre per i trattamenti di dati per le medesime finalità **mediante l'impiego della posta cartacea il termine è fissato in 30 giorni (lettera h)**.

Non è stata integrata l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali, condivisa anche dal Consiglio di Stato, che richiedeva, in applicazione del principio di minimizzazione dell'utilizzo di dati personali (secondo quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs n. 196/2003) di prevedere che gli operatori avessero accesso esclusivamente ai dati essenziali per l'attività commerciale posta in essere (ad esempio solo ai dati postali qualora l'attività si avvallesse di tali strumenti). Nella relazione si segnala che il non accoglimento della richiesta è legato alla scelta di adottare tecniche di confronto efficiente utilizzando, come chiave di match, il numero di telefono anche per la consultazione da parte degli operatori di telemarketing postale. Il Consiglio di Stato ha a questo proposito obiettato che "le tecniche di confronto vanno modellate alla luce del dato richiesto".

All'articolo 9, che prevede l'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e che quindi si riferisce specificamente alle sole comunicazioni telefoniche, è stato introdotto un inciso che ne limita l'applicazione alle sole comunicazioni telefoniche in ragione dell'estensione del regolamento anche alle modalità di trattamento dei dati per comunicazioni commerciali con il mezzo postale (**lettera i**).

All'articolo 10 che impone che, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indichino con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni, è **aggiunto**, recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali, un inciso per adeguare l'obbligo di informativa anche alle comunicazioni a mezzo posta. In tal caso si prevede che tale informativa sia contenuta all'interno del materiale inviato tramite posta cartacea.

Non si è ritenuto di prevedere una nuova campagna informativa connessa alle modifiche introdotte al Registro delle opposizioni attraverso una modifica dell'articolo 11 del Regolamento. In tal senso andava una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali nonché il parere del Consiglio di Stato. La motivazione adottata è stata quella della mancata conoscenza della capienza delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000. Il Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità della campagna informativa, ove necessario, anche reperendo le necessarie risorse (qualora non disponibili). Non sono stati altresì recepiti gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato in merito all'opportunità che i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta siano informati dell'esistenza del diritto di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici.

Il **comma 2** prevede di sostituire il termine **abbonato, ovunque ricorra col termine contraente**, anche in tal caso recependo **una raccomandazione** del Garante per la protezione dei dati personali.

Il **comma 3** infine, come anticipato, precisa che i termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del decreto.

Non è stato accolto l'orientamento del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali che invitavano a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a novanta giorni) dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello schema di decreto in esame. Il Governo, nella relazione illustrativa, ha argomentato che il suggerimento del Garante non potesse essere accolto in quanto si è inteso istituire il registro con le stesse modalità della prima realizzazione, prevedendo sin da subito la possibilità di iscrizione per tutti. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato che la questione non sembra riguardare tanto l'iscrizione dei contraenti, che può certamente avvenire subito, bensì l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, che, preferibilmente, dovrebbe avvenire trascorso un determinato periodo di tempo di moratoria a tutela delle nuove facoltà introdotte a protezione dell'utenza.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi d'impatto della regolamentazione.

Allo schema sono inoltre allegati il parere favorevole, con osservazioni, del Consiglio di Stato del 10 maggio 2018, il parere favorevole dall'AGCOM del 19 dicembre 2017 e il parere favorevole, con osservazioni, del Garante per la protezione dei dati personali reso il 29 dicembre 2017.

## Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ha previsto l'aggiornamento, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, del d.P.R. n. 178 del 2010.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico



Lo schema di regolamento modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, al fine di estenderne i contenuti alle comunicazioni a mezzo posta.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

**Senato: Dossier n. 38**

**Camera: Atti del Governo n. 34**

**10 luglio 2018**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0022